



IMPRESA SOCIALE

2



www.cantiereterzosettore.it



Il documento è il secondo di 12 mini guide alla riforma del Terzo settore, l'insieme delle norme previste dal codice del Terzo settore (dlgs 117/2017), dal decreto sull'impresa sociale (dlgs 112/2017), sul 5 per mille (dlgs 111/2017) e sul servizio civile universale (dlgs 40/2017).

I volumi sono prodotti per il web e devono essere consultati seguendo la navigazione proposta dai numerosi link presenti nel testo.

La collana comprende le seguenti guide:
“Enti del Terzo settore”, “Impresa sociale”,
“Ordinamento e vita associativa”,
“Rendicontazione, trasparenza e controlli”,
“Volontariato e rapporto di lavoro”, “Regime fiscale”,
“Donazioni e raccolte fondi”, “5 per mille”,
“Rapporto con la pubblica amministrazione”,
“Promozione e sostegno del Terzo settore”, “Servizio civile universale”,
“Centri di servizio per il volontariato”.

A cura di (in ordine alfabetico):
Daniele Erler, Lara Esposito, Chiara Meoli, Massimo Novarino.

Hanno collaborato: Licio Palazzini, Fabio Lenzi

AGGIORNATO A DICEMBRE 2020



IMPRESA SOCIALE

Con la riforma nasce la nuova impresa sociale, un ente del Terzo settore con peculiarità tutte sue, e totalmente rinnovato rispetto alle indicazioni della legislazione precedente.

Si tratta di una qualifica che può essere assunta da **associazioni, fondazioni o società** (di capitali o di persone), sottoposta a regole specifiche, dalle attività di interesse generale che può svolgere, alla gestione del patrimonio (con piccole aperture alla redistribuzione degli utili), sino ai processi di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda.

Tutte le imprese sociali devono **produrre e depositare il bilancio economico e patrimoniale e la nota integrativa**, documenti molto simili a quelli già previsti per le imprese.

Si aggiunge anche il **bilancio sociale**, che ne documenta l'impegno per il perseguimento dell'interesse generale.

Regole chiare anche sui rapporti tra **lavoro e volontariato**: le imprese sociali sono di natura commerciale, ed è quindi impossibile che prevalgano le risorse non retribuite nella propria organizzazione. Previsto, inoltre, anche un sistema di **controlli e di sanzioni**, che accompagnano misure fiscali e strumenti di sostegno e sviluppo.

Sommario

LA NUOVA IMPRESA SOCIALE	5
ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE E DIVERSE.....	13
PATRIMONIO TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE D'AZIENDA...	18
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO ECONOMICO.....	21
LAVORO E VOLONTARIATO.....	24
CONTROLLI E SANZIONI.....	28
MISURE FISCALI	31
STRUMENTI DI SOSTEGNO E SVILUPPO	35

La nuova impresa sociale



COS'È

L'impresa sociale non è una forma civilistica a sé stante ma è una "qualifica". È cioè una modalità specifica del "fare impresa" che prescinde dalla forma giuridica dell'organizzazione che la assume. Possono pertanto acquisire la qualifica di impresa sociale **tutti gli enti privati sia del libro I** (associazioni, fondazioni, comitati) **che del libro V del codice civile** (cioè società, sia di capitali che di persone, con l'eccezione delle società con un unico socio persona fisica).

Tale qualifica può essere assunta dalle organizzazioni che:

- esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale;
- perseguono finalità civiche e solidaristiche, non abbiano scopo di lucro e pertanto limitino la quota di utili che è possibile redistribuire;
- adottino modalità di gestione responsabili e trasparenti;
- favoriscano il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Come noto, nel codice civile non si definisce l'impresa quanto l'imprenditore come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, l'esercizio dell'impresa sociale qualifica pienamente il soggetto come "imprenditore", anche se, è bene ribadirlo, senza scopo di lucro soggettivo.

Il codice del Terzo settore identifica una **specifica sezione del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)** dedicata alle imprese sociali, all'interno della stessa sezione sono incluse le cooperative sociali che quindi si qualificano, in automatico e per volontà del legislatore, come imprese sociali.



CHI COINVOLGE

Possono essere qualificate come imprese sociali sia gli enti del Libro I del codice civile (associazioni, fondazioni, comitati), sia gli enti del Libro V e quindi le società costituite ad esempio in forma di Srl o di Spa o le cooperative. Le cooperative sociali e i loro consorzi, come detto, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. A questi ultimi, si applica la disciplina dell'impresa sociale, quando non incompatibile con la normativa specifica (L. 381/91).



CHI ESCLUDE

Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:

- **le società costituite da un unico socio persona fisica:** tali soggetti non possono nemmeno controllare direttamente o indirettamente le imprese sociali, né esprimerne il presidente;
- **le amministrazioni pubbliche.** La definizione è intesa in senso ampio, che include, tra l'altro: le aziende dello Stato a ordinamento autonomo; i consorzi e associazioni di Regioni, Province, Comuni e comunità montane; le università; gli istituti autonomi case popolari; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni; le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
- **gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.**

Queste realtà possono essere socie di un'impresa sociale ma non ne possono detenere il controllo o in qualsiasi modo, diretto o indiretto, esercitarne la direzione.

Il fatto che i volontari debbano essere minoritari (oltre che operare in modo complementare e non sostitutivo rispetto ai lavoratori retribuiti), rende di fatto incompatibile la qualifica di impresa sociale con le organizzazioni di volontariato, nella quali i volontari invece devono essere prevalenti.

Di fatto, l'acquisizione della qualifica di impresa sociale può essere esclusa anche per le associazioni di promozione sociale che debbono realizzare le proprie attività "avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati".

Tuttavia è bene ricordare che nell'uno come nell'altro caso, non essendo possibile essere contemporaneamente iscritti in due diverse sezioni del registro unico nazionale del Terzo settore, con l'acquisizione della qualifica di impresa sociale si perderebbero comunque quelle di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale e quindi, occorrerebbe comunque una modifica statutaria in tal senso.

Alle imprese sociali si applicano, ove compatibili, tutte le prescrizioni previste per gli enti del Terzo settore, mentre per gli aspetti non disciplinati fa fede il codice civile con riferimento alla forma giuridica "di partenza" dell'impresa sociale.



COME FUNZIONA

COSTITUZIONE E ISCRIZIONE

L'impresa sociale è costituita con atto pubblico, e gli atti costitutivi devono esplicitare il **carattere sociale dell'impresa**, indicando in particolare l'oggetto sociale, con specifico riferimento alle attività di interesse generale svolte e all'assenza di scopo di lucro.

L'impresa sociale si iscrive in un'apposita sezione del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale. Tale iscrizione soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

BASE ASSOCIATIVA

I soci – la cui ammissione è coerente con principi di non discriminazione – possono essere persone fisiche e giuridiche (anche profit), nonché pubbliche amministrazioni. È necessario, inoltre, avere un organo direzionale i cui componenti siano individuati tra i soci, mentre una parte minoritaria può anche essere individuata tra persone esterne all'ente.

ATTIVITÀ

Deve esercitare l'attività di impresa in modo stabile e prevalente. Deve operare per una quota pari ad almeno il 70% dei ricavi in attività di interesse generale (per sapere quali vedi l'art. 2 del dlgs 112/2017), o anche svolgere attività diverse laddove attraverso di esse siano inseriti almeno il 30% di lavoratori svantaggiati.

Alcune attività di interesse generale previste dalla normativa generale degli enti di Terzo settore, inoltre, non possono essere esercitate dall'impresa sociale e viceversa.

LAVORO E VOLONTARIATO

La maggioranza delle persone che operano nell'impresa sociale lo deve fare nell'ambito di un rapporto di lavoro: **i volontari, quindi, devono essere minoritari.**

L'impresa sociale deve favorire il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri stakeholder attraverso meccanismi consultivi e/o partecipativi, statutariamente previsti. Il coinvolgimento deve essere effettivo, e quindi prevedere meccanismi di consultazione o partecipazione che consentano a tali soggetti di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'impresa sociale, e soprattutto su quelle che incidono sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le forme e le modalità di coinvolgimento devono essere riportate nel bilancio sociale. I lavoratori ed eventualmente gli utenti devono nominare almeno un componente dell'organo di amministrazione e uno dell'organo di controllo quando le imprese sociali non siano società cooperative a mutualità prevalente e superino due tra i seguenti limiti: un totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 2.2. milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni di 4.4 milioni di euro; 25 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

L'impresa sociale deve assicurare ai lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di lavoro e prevedere una differenza retributiva tra dipendenti che non superi il rapporto uno a otto, documentando come tale parametro sia effettivamente rispettato.

TRASPARENZA

L'impresa sociale deve adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti; a tal fine è richiesto di tenere registrazioni contabili, redigere il bilancio di esercizio, depositarlo presso il registro delle imprese e pubblicarlo sul proprio sito internet; deve inoltre dotarsi di un collegio sindacale come organo di controllo interno statutariamente previsto, nonché, raggiunti certi limiti dimensionali, di un revisore legale.

In sostanza, **un'impresa sociale deve assumere gli obblighi di trasparenza cui sono tenute le imprese**. Le imprese sociali sono sempre tenute alla redazione e pubblicizzazione del bilancio sociale, indipendentemente dalla loro dimensione economica e forma giuridica. È inoltre prevista per tutte le imprese sociali un'attività ispettiva simile alla revisione cui sono sottoposte le cooperative, svolta dal Ministero del Lavoro, che per tale accertamento può avvalersi di enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali di almeno cinque diverse Regioni.

PATRIMONIO

In caso di trasformazione, fusione o scissione di una impresa sociale, va evitato che il patrimonio accumulato grazie all'attività svolta dall'ente mentre era configurato come impresa sociale sia reso divisibile e quindi fruibile privatamente. Quindi non è possibile, ad esempio, accumulare un patrimonio come impresa sociale e poi essere incorporati, con il proprio patrimonio, entro un'impresa for profit. Allo scioglimento dell'impresa sociale il patrimonio va devoluto, sul modello delle società cooperative, a specifici fondi.



OBBLIGHI E DIVIETI

DENOMINAZIONE

La denominazione dell'impresa sociale, i relativi atti e la corrispondenza, devono contenere l'indicazione di "impresa sociale". Tale indicazione, o indicazioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.

STRUTTURA PROPRIETARIA E CARICHE SOCIALI

All'attività di direzione e coordinamento di un'impresa sociale si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile sulla direzione e coordinamento di società e sul gruppo cooperativo paritetico. La presidenza dell'impresa sociale, inoltre, non può essere affidata neanche ai rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, amministrazioni pubbliche e gli enti con scopo di lucro.

Per direzione e coordinamento si intende il fatto che un soggetto abbia – realmente o per previsione statutaria – la facoltà di nominare la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.

Per controllo, invece, si intende il fatto che un soggetto possa determinare la maggioranza dei voti o che comunque – grazie ai voti che detiene o a eventuali vincoli contrattuali – può esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

In caso di violazione del divieto, le decisioni assunte sono annullabili e possono essere impugnate entro 180 giorni. L'impugnazione può essere fatta anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, spetta comunque all'assemblea degli associati o dei soci la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione. Inoltre, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.

SCRITTURE CONTABILI

L'impresa sociale deve depositare presso il registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

COMODATO DA ENTI PUBBLICI

Per le imprese sociali non vale la possibilità – esistente per tutti gli enti del terzo settore – di ricevere in comodato da enti pubblici beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali.

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Le imprese sociali costituite in forma di società secondo le indicazioni del Libro V del codice civile (escluse quindi associazioni e fondazioni, che non possono, anche se qualificate come imprese sociali, distribuire in alcun modo utili), possono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione a finalità diverse dallo svolgimento dell'attività statutaria o dall'incremento del patrimonio.

Come?

1) Rispetto agli altri Ets, le imprese sociali possono redistribuire gli utili entro certi limiti.

Per le imprese sociali in forma di società, questa limitata distribuzione degli utili può avvenire:

- sotto forma di rivalutazione o aumento della quota versata dal socio, nei casi di aumento gratuito del capitale disciplinati dalla legge. Secondo la normativa, quindi, l'impresa sociale può destinare ad aumento gratuito del capitale una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale), nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli

utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti. In questo caso, il socio mantiene comunque il diritto al rimborso della quota in tal modo aumentata.

- sotto forma di una limitata distribuzione di dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, che può avvenire in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Inoltre, **le cooperative sociali possono ripartire ai soci i ristorni a condizione che le modalità e i criteri di ripartizione siano indicati nello statuto o atto costitutivo.** È necessario inoltre che la ripartizione degli storni ai soci sia proporzionale alla quantità o alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo di gestione mutualistico.

2) A tutte le imprese sociali, infine, è consentito di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione a finalità diverse dallo svolgimento dell'attività statutaria o dall'incremento del patrimonio. In particolare, esse possono destinare:

- una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali (dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti) a erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale;
- una quota non superiore al 3% degli utili netti annuali (al netto delle perdite maturate degli anni precedenti) ai fondi per la promozione o lo sviluppo delle imprese sociali istituiti dalla Fondazione Italia Sociale o da altri enti. Le cooperative sociali sono invece obbligate a tale destinazione.

Si ricorda, inoltre, un'impresa sociale costituita in forma di società, deve comunque **destinare almeno il 50% dell'utile allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.** Questa parte di utile non è sottoposta a tassazione.

Si ricorda, inoltre, che come per tutti gli Ets, è vietata:

- la corresponsione a amministratori, sindaci o altre cariche sociali di compensi non proporzionati all'attività svolta o comunque ai livelli di mercato;
- la corresponsione ai lavoratori di compensi superiori oltre il 40% ai contratti di lavoro;
- la remunerazione sopra mercato di strumenti finanziari;
- l'acquisto di beni o servizi oltre il prezzo di mercato;
- la cessione di beni o servizi a soci a condizioni inferiori a quelle di mercato.

In sostanza, si vuole evitare che l'utile non si formi all'origine attraverso mezzi tesi a distribuire risorse a stakeholder dell'impresa mascherandole come transazioni di mercato.



CASI SPECIFICI

Le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto ma le indicazioni si applicano in

misura in cui sono compatibili con la disciplina specifica; laddove invece vi siano norme specifiche relative alla forma cooperativa, come ad esempio nel caso delle attività di interesse generale, della gestione degli utili e della trasformazione della società, queste ultime prevalgono rispetto a quanto previsto in sede di disciplina dell'impresa sociale.

Agli enti religiosi civilmente riconosciuti, la disciplina dell'impresa sociale si applica limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che recepisca la normativa valida per l'impresa sociale.

Per lo svolgimento delle medesime attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili.

Tali enti sono tenuti al deposito nel registro delle imprese solo del regolamento e delle sue modificazioni. Inoltre, sono esentati dall'obbligo di utilizzare l'indicazione di "impresa sociale" nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza, nonché dall'obbligo di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività.

Non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali nel registro delle imprese le società di mutuo soccorso che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il codice del Terzo settore provvede al riordino della disciplina sull'impresa sociale, di cui viene data definizione nella legge di delega.

Tra le novità:

- cooperative sociali e loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale;
- la nozione di interesse generale sostituisce quella di "utilità sociale" con l'aggiunta di nuove possibili attività;
- si introducono delle eccezioni al divieto di ripartizione degli utili;
- introdotte nuove norme sulla trasparenza e sulle scritture contabili;
- previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività;
- si introducono importanti agevolazioni fiscali per i finanziatori di nuove imprese sociali;
- è prevista la completa defiscalizzazione degli utili destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 11, 40, 46, 71

Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”

Decreto Legge 34/2019 (DI Crescita): art. 43 comma 4 bis

Codice civile



ABROGAZIONI

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell’impresa sociale”



ENTRATA IN VIGORE

Dal 03 agosto 2017 per gli enti del Terzo settore.

Dal 20 luglio 2017 per le indicazioni specifiche sull’impresa sociale.



REGIME TRANSITORIO

Le imprese sociali già costituite al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alla normativa entro il 31 marzo 2021. Entro il medesimo termine, esse possono adeguare i propri statuti deliberando con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Attività di interesse generale e diverse



COS'È

Tra le caratteristiche fondanti del Terzo settore vi è il fatto di operare in “attività di interesse generale”. Per le imprese sociali, l’elenco è il seguente:

- servizi sociali;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali;
- valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- attività culturali e ricreative di interesse sociale;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;
- formazione extra-scolastica;
- servizi strumentali alle imprese sociali;
- cooperazione allo sviluppo;
- commercio equo e solidale;
- servizi finalizzati all’inserimento lavorativo;
- alloggio sociale;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- microcredito;
- agricoltura sociale;
- attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione beni pubblici inutilizzati e beni confiscati.

Le attività di interesse generale che caratterizzano l’impresa sociale costituiscono un sottoinsieme del complesso delle attività di interesse generale previste per il Terzo settore. Risultano, infatti, escluse le attività di beneficenza, promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale, le adozioni internazionali, la protezione civile, che sono svolgibili dagli enti di Terzo settore (Ets) solo

se diversi dalle imprese sociali. Per completezza va notato che invece il microcredito è previsto per le imprese sociali e non per le forme non imprenditoriali del Terzo settore.

L'impresa sociale può operare anche in qualsiasi altro settore di attività funzionale all'inserimento di lavoratori svantaggiati e disabili, che in tal caso devono rappresentare **almeno il 30% dei lavoratori**, calcolati "per teste" secondo le indicazioni della circolare ministeriale del 3 maggio 2019 sul "Computo lavoratori svantaggiati nell'impresa sociale". Il fatto che, similmente alle cooperative sociali di tipo B, le imprese sociali possano dirsi tali svolgendo una qualsiasi attività attraverso cui inserire lavoratori svantaggiati, era già presente nella precedente normativa, ma le categorie e le percentuali di ciascuna di esse risultano aggiornate secondo il seguente schema:

	OFFRE SERVIZI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE DELLE FASCE DEBOLI	ASSUME LAVORATORI SVANTAGGIATI (A PRESCINDERE DAL TIPO DI ATTIVITÀ)	FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI PER LE PERSONE SVANTAGGIATE ASSUNTE
TERZO SETTORE IN GENERALE	SI <ul style="list-style-type: none"> Lavoratori molto svantaggiati Rifugiati o richiedenti protezione internazionale Persone senza fissa dimora Persone inserite nel collocamento mirato della legge 68/1999 Gli svantaggiati ex 381/1991 	NO	
IMPRESSE SOCIALI DIVERSE DALLE COOPERATIVE SOCIALI	SI <ul style="list-style-type: none"> Lavoratori molto svantaggiati Rifugiati o richiedenti protezione internazionale Persone senza fissa dimora Persone inserite nel collocamento mirato della legge 68/1999 Gli svantaggiati ex 381/1991 	SI Almeno il 30% dei lavoratori sono: <ul style="list-style-type: none"> Lavoratori molto svantaggiati (max 1/3 dei lavoratori svantaggiati) Rifugiati o richiedenti protezione internazionale Persone senza fissa dimora Persone inserite nel collocamento mirato della legge 68/1999 Gli svantaggiati ex 381/1991 	NO
COOPERATIVE SOCIALI	SI Per cooperative di tipo A dopo la riforma <ul style="list-style-type: none"> Lavoratori molto svantaggiati Rifugiati o richiedenti protezione internazionale Persone senza fissa dimora Persone inserite nel collocamento mirato della legge 68/1999 Gli svantaggiati ex 381/1991 	SI Per cooperative di tipo B almeno il 30% <ul style="list-style-type: none"> Disabili fisici, psichici, sensoriali Dipendenti Salute mentale Minori a rischio in età lavorativa Detenuti 	SI

Per lavoratori molto svantaggiati (Regolamento UE 2014/651) si intende:

- Disoccupati da almeno 24 mesi
- Disoccupati da almeno 12 mesi se tra i 15 e i 24 anni; se non diplomati o se hanno completato la formazione da due anni senza aver trovato lavoro; se hanno più di 50 anni; se adulti soli con figli a carico; se lavorano in contesti dove il suo genere è fortemente rappresentato; se appartengono a una minoranza etnica ed hanno la necessità di rafforzare la formazione linguistica e professionale;

Sono considerati svantaggiati solo per i primi 24 mesi dopo l'assunzione:

- Gli svantaggiati ex 381/1991 sono:
- Disabili fisici, psichici e sensoriali
- Dipendenti
- Salute mentale
- Minori a rischio in età lavorativa
- Detenuti



COME FUNZIONA

Le imprese sociali devono svolgere come attività prevalente una o più di quelle sopra elencate. La prevalenza è attestata dal fatto che esse determinino non meno del 70% del fatturato.

Un successivo decreto del ministero del Lavoro potrà meglio chiarire i criteri di computo. Rispetto ad eventuali altre attività secondarie, esse dovranno comunque essere previste dallo statuto e dovranno essere strumentali a quelle di interesse generale, così come previsto dal relativo decreto.



CHI COINVOLGE / CHI ESCLUDE

Le previsioni qui indicate riguardano tutte le imprese sociali; le cooperative sociali continuano a seguire la propria disciplina, con alcune modifiche introdotte relativamente alle cooperative sociali di tipo A.



CASI SPECIFICI

Va segnalato che l'elenco di attività previste per le imprese sociali e il fatto che le cooperative sociali siano imprese sociali di diritto non determina per queste ultime la possibilità di svolgere l'intero insieme delle attività sopra elencate. Su questo punto, il codice del Terzo settore si è limitato, infatti, ad una limitata estensione dei settori indicati

dalla legge speciale, affermando che le cooperative sociali di tipo A possono operare nell'ambito dei servizi sociali, sociosanitari, educativi, nell'istruzione e formazione professionale, nella formazione extra scolastica, nei servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Altre attività di fatto frequentemente svolte dalle cooperative sociali (es. turismo sociale, housing, agricoltura sociale) sono svolgibili da una cooperativa B se e in quanto costituiscono occasione di lavoro per persone svantaggiate, mentre altre (es. accoglienza migranti o gestione di beni confiscati) lo sono nella misura in cui si configurano come servizi socioassistenziali, sociosanitari o educativi.



OBBLIGHI E DIVIETI

Le imprese sociali devono esercitare in via stabile e principale (quindi con ricavi pari almeno al 70% del totale) le attività di interesse generale sopra specificate, conformandosi altresì alle discipline specifiche vigenti per ciascuna di esse.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Alcuni tra i settori di attività non erano presenti nella previgente normativa sull'impresa sociale. Si tratta di:

- cooperazione allo sviluppo;
- commercio equo e solidale;
- servizi finalizzati all'inserimento lavorativo;
- alloggio sociale;
- accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- microcredito;
- agricoltura sociale;
- attività sportive dilettantistiche;
- riqualificazione beni pubblici inutilizzati e beni confiscati.

Rispetto all'inserimento lavorativo, come sopra indicato, vi sono talune modifiche nelle categorie e nelle percentuali.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale": art. 2, 2 comma 4

Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"

Nota n. 4097 del 3.05.2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche su "Computo lavoratori svantaggiati nell'impresa sociale"

Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017



ABROGAZIONI

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell'impresa sociale”



ENTRATA IN VIGORE

La disposizione relativa ai settori di attività è vigente.

Patrimonio Trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda



COS'È

La riforma del Terzo settore introduce un complesso di previsioni volte a salvaguardare l'effettiva non lucratività degli enti del Terzo settore (Ets) e nello specifico a evitare che il patrimonio accumulato grazie agli utili annualmente realizzati – anche grazie alle agevolazioni connesse sulla base del fatto che l'ente sia qualificato come impresa sociale – e che nel corso del tempo lo hanno alimentato, venga ad un certo punto fruito privatamente da un qualsivoglia soggetto.

Alle misure che riguardano le limitazioni sugli impieghi degli avanzi di gestione e quelle per evitare la distribuzione implicita degli utili, si aggiungono le norme che regolano la destinazione del patrimonio sia in caso di cessazione dell'impresa sociale, sia di sua fusione o trasformazione.

La normativa punta a evitare che l'utile non distribuito e accumulato come patrimonio, sia in un secondo momento diviso e magari trasferito ad enti lucrativi.



COME FUNZIONA

I casi in cui tutelare la non lucratività che riguardano la destinazione del patrimonio sono riconducibili a due tipi di situazioni.

La prima riguarda i casi in cui una impresa sociale è sottoposta a trasformazione, fusione o scissione:

- **trasformazione:** quando una impresa sociale sceglie di cambiare statuto e di trasformarsi in un'impresa for profit; in assenza di specifiche previsioni, il patrimonio accumulato grazie alle agevolazioni diventerebbe da quel momento divisibile;
- **fusione:** è il caso di un'impresa sociale che, nel corso degli anni ha accumulato patrimonio grazie agli utili via via girati a riserva, che sceglie di fondersi facendosi incorporare da un'impresa for profit; in assenza di specifiche previsioni, avverrebbe che il patrimonio accumulato anche grazie alle premialità di cui l'impresa sociale gode per il fatto di perseguire un interesse generale, sarebbe incorporato da una impresa for profit che in qualsiasi momento avrebbe titolo di conferirlo agli azionisti;
- **scissione:** quando si attua uno spin off di una delle attività dell'impresa sociale creando una nuova società for profit che eredita una delle attività o anche nel caso

di cessione di un ramo di un'attività sviluppatasi grazie al regime agevolato di cui l'impresa sociale gode, viene venduto ad una impresa for profit.

In tutti questi casi va dunque previsto che, laddove per qualsiasi motivo l'impresa sociale subisce alterazioni che ne modificano il carattere non lucrativo, **il patrimonio sino a quel momento accumulato non possa essere trasferito ad un soggetto che poi avrebbe titolo di dividerlo.**

È stato emanato, inoltre, un apposito decreto ministeriale per assicurare che la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali siano realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, in sostanza devolvendo il patrimonio (o la parte di esso collegata ad attività che da quel momento in poi assumono forma lucrativa) ad altri enti del Terzo settore o a fondi per lo sviluppo del Terzo settore.

L'impresa interessata alla trasformazione dovrà quindi notificare al Ministero del Lavoro con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui è prevista la deliberazione dell'operazione, l'intenzione di procedere ad una delle operazioni straordinarie sopra citate, allegando la documentazione necessaria ad evidenziare la correttezza dell'operazione e indicando altresì i beneficiari della devoluzione del patrimonio.

Il Ministero del Lavoro potrà quindi autorizzare l'operazione laddove non individui profili di scorrettezza. Qualora il Ministero del Lavoro non si esprima entro 90 giorni dalla richiesta, opera lo strumento del silenzio-assenso e quindi l'autorizzazione si ritiene concessa.

Il secondo caso riguarda la scelta dell'impresa sociale di cessare l'attività; in questo caso va assicurato che – fatte salve le forme di distribuzione degli utili che la legge prevede – il restante patrimonio sia devoluto ad altri enti del Terzo settore o a specifici fondi, sulla base di quanto previsto dallo statuto.



CHI COINVOLGE / CHI ESCLUDE

Le previsioni sopra elencate riguardano le imprese sociali. Le società cooperative (sociali e non) in caso di trasformazione seguono la disciplina per loro prevista dal codice civile, peraltro analoga a quella delle imprese sociali.



CASI SPECIFICI

Le società cooperative, seguono la propria disciplina; rispetto agli enti religiosi, per questo aspetto (come per molti altri), si rimanda allo specifico regolamento dell'ente, che dev'essere comunque coerente con l'impianto del decreto legislativo sulle imprese sociali.



OBBLIGHI E DIVIETI

Il senso generale di queste previsioni nasce, come sopra evidenziato, dall'intento del legislatore di vietare una distribuzione privatistica del patrimonio accumulato grazie all'attività di imprenditorialità sociale e ai benefici di cui essa gode.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La normativa in questione ricalca quanto previsto da quella preesistente.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale": art. 12

Decreto ministeriale 27 aprile 2018 n. 50 "Disposizioni in materia di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio da parte delle imprese sociali"

Nota n. 8115 del 14 agosto 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con oggetto "Società a responsabilità limitata semplificata e impresa sociale. Quesito"



ABROGAZIONI

La riforma abroga nel suo complesso il previgente Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'impresa sociale", che su questo aspetto conteneva comunque all'art. 13 previsioni molto simili.



ENTRATA IN VIGORE

La disciplina patrimoniale delle imprese sociali è pienamente in vigore dal 3 agosto 2017.

Scritture contabili e bilancio economico



COS'È

Tutte le imprese sociali, a prescindere dalla loro forma giuridica, devono produrre e depositare determinati documenti informativi, analoghi a quelli previsti per le imprese “tradizionali”.

In sostanza, il fatto di svolgere attività imprenditoriale, fa sì che, anche quando le imprese sociali siano enti del I libro del codice civile (associazioni, fondazioni, comitati), esse si uniformino agli obblighi previsti per le imprese del V libro.



CHI COINVOLGE / CHI ESCLUDE

Queste previsioni **riguardano quindi tutte le imprese sociali indifferentemente dalla forma giuridica originaria**, tenendo però conto del fatto che le disposizioni individuate si applichino “in quanto compatibili” rispetto alla natura civilistica di ciascun ente; la norma infatti vuole uniformare le informazioni da raccogliere e depositare a garanzia della trasparenza, verso terzi, dell’impresa sociale.

I decreti applicativi su obblighi di pubblicità e trasparenza, così come sulla valutazione di impatto prevedono obblighi diversi a seconda dell’attività svolta e, soprattutto, della dimensione di impresa (fatturato, patrimonio, unità impiegate, ecc.).



COME FUNZIONA

Rispetto agli obblighi di tenuta delle scritture contabili, un’impresa sociale deve:

- tenere il libro giornale;
- tenere il libro inventari;
- redigere un bilancio di esercizio secondo criteri e con le voci definite dal codice civile, composto da stato patrimoniale e conto economico, confrontando le voci dell’anno con quelle dell’anno precedente;
- redigere una nota integrativa in cui siano esposti i criteri di redazione del bilancio, i movimenti delle immobilizzazioni, i motivi di eventuali svalutazioni, l’elenco delle partecipazioni, ecc.;

- redigere una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, completa delle informazioni che il codice civile prevede;
- includere nel fascicolo di bilancio una relazione del collegio sindacale, che deve poter visionare con 30 giorni di anticipo il bilancio;
- rendere tutti i documenti di bilancio sopra citati visionabili dai soci nel periodo precedente all'assemblea chiamata ad approvarlo;
- approvare in assemblea la destinazione degli eventuali utili;
- depositare entro 30 giorni il bilancio e le relazioni sopra citate presso il registro delle imprese così da renderlo visionabile a chiunque ne faccia richiesta;
- inoltre, le imprese sociali sono tenute alla redazione e al deposito del bilancio sociale, così come definito dalle specifiche linee guida ministeriali dettate per gli enti del Terzo settore.



CASI SPECIFICI

Gli enti religiosi sono tenuti a quanto specificato limitatamente alle sole attività qualificate, dallo statuto o in un apposito regolamento, di imprenditorialità sociale e non alle altre attività relative alla loro specifica natura quali ad esempio le attività di culto.

I gruppi di imprese sociali sono tenuti a presentare anche i documenti elencati, compreso il bilancio sociale, in forma consolidata; rappresentando cioè, a cura dell'impresa capogruppo, i dati relativi a tutte le organizzazioni che ne fanno parte.



OBBLIGHI E DIVIETI

Oltre agli obblighi di deposito presso il registro delle imprese, nelle modalità che le discipline civilistiche prevedono per ciascuna forma di impresa, le imprese sociali devono pubblicare sul proprio sito internet il bilancio sociale.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La precedente disciplina dell'impresa sociale prevedeva solo l'obbligo di tenere il libro giornale e il libro degli inventari, ma non tutte le prescrizioni relative alla redazione del bilancio e al suo deposito in analogia a qualsiasi altra impresa. Era già prevista la redazione del bilancio sociale.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale” art. 9

Decreto ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 “Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”

Rispetto alla specificazione degli obblighi in termini di scritture contabili, si fa riferimento a quanto il codice civile prevede per la generalità delle imprese, aggiungendo la previsione del bilancio sociale.



ENTRATA IN VIGORE

La disciplina contabile e di bilancio delle imprese sociali è pienamente in vigore dal 3 agosto 2017, tuttavia la redazione del bilancio sociale nella forma voluta dal decreto ministeriale 4 luglio 2019 è obbligatoria a partire dal primo esercizio successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto stesso in Gazzetta ufficiale (Gu n. 186 del 9 agosto 2019) e quindi, per gli enti che hanno come esercizio l'anno solare, per il bilancio sociale del 2020 (approvato nel 2021).

Le imprese sociali (con l'esclusione delle società cooperative che lo diventano di diritto ai sensi della riforma) sono già tenute, in forza della precedente normativa, alla presentazione del bilancio sociale secondo le linee guida approvate nel 2008 dalla Agenzia per il Terzo settore.

Lavoro e volontariato



COS'È

La normativa inquadra il tema del lavoro e del volontariato nelle imprese sociali a partire da alcuni intenti:

- caratterizzare l'impresa sociale come ente del Terzo settore (Ets) a carattere imprenditoriale, ritenendo che ciò implichi una prevalenza del lavoro retribuito rispetto a quello volontario;
- assicurare a chi lavora (e ad altri stakeholders) il potere di contribuire a co-orientare l'impresa, ritenendo l'elemento partecipativo uno degli aspetti che caratterizzano la "socialità" dell'impresa;
- assicurare condizioni di lavoro soddisfacenti in termini qualitativi e un impiego equilibrato delle risorse destinate a remunerare il lavoro evitando squilibri troppo ampi tra lavoratori.
- garantire a chi intende prestare la propria opera a titolo personale spontaneo e gratuito – il volontario – riconoscibilità formale (il registro) e sicurezza (obbligo assicurativo).



COME FUNZIONA

Nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma **il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori** e le loro attività possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori retribuiti previsti dalle disposizioni vigenti.

PARTECIPAZIONE

Lo statuto o il regolamento devono prevedere forme di coinvolgimento dei lavoratori (e degli utenti, nonché di altri stakeholders coinvolti nell'attività); tali forme dunque non possono caratterizzarsi come mera "buona prassi" o rimesse alla "buona volontà" degli amministratori, ma devono entrare a far parte strutturalmente (cioè ordinariamente e stabilmente) dell'organizzazione dell'impresa sociale, essendo già espresse nei suoi principali atti fondativi e operativi e rappresentando quindi un requisito imprescindibile perché essa possa essere riconosciuta come tale. **Tali modalità di coinvolgimento dovranno essere definite dall'impresa sociale tenendo conto di diversi elementi:** i

contratti collettivi stipulati con le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori comparativamente più rappresentative, il settore di attività, gli stakeholder dell'impresa (esterni/interni), le sue dimensioni; dovranno inoltre fare riferimento a specifiche Linee guida da adottarsi da parte del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali che dovranno essere approvate previo confronto nell'ambito del Consiglio nazionale del Terzo settore.

È importante notare come il legislatore preveda che **le forme e le modalità di coinvolgimento debbano essere riportate annualmente nel bilancio sociale** che, è il caso di ricordarlo, **è obbligatorio per tutte le imprese sociali anche in forma di cooperativa**. Rendendo obbligatoria nel bilancio sociale la menzione delle forme e delle modalità della partecipazione degli stakeholders è chiaro come il legislatore intenda dare un peso sostanziale e non formale al loro realizzarsi e non si accontenti della mera previsione di esse in statuto o regolamento. Realizzazione che tenderà a modificarsi e ad evolversi, di anno in anno, nelle ordinarie dinamiche di evoluzione dell'impresa sociale stessa.

Al di là delle ulteriori forme partecipative previste da ciascuna impresa sociale, il legislatore impone che, in ogni caso, gli statuti definiscano i casi e le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti all'assemblea dei soci, nonché assicurino, per le imprese sociali di dimensioni maggiori (che superino cioè due di questi tre limiti: attivo patrimoniale superiore a 2.2 milioni di euro, ricavi superiori a 4.4 milioni di euro, 25 lavoratori), una rappresentanza dei lavoratori (ed eventualmente degli utenti) sia nell'organo di amministrazione che in quello di controllo.

Dall'obbligo di prevedere e attivare queste forme partecipative sono escluse, fra le imprese sociali, solo le cooperative a mutualità prevalente e gli enti religiosi. Per le prime la motivazione dell'esclusione è fondata sul fatto che esse adottano una forma di partecipazione degli stakeholders rafforzata rispetto alla generalità delle imprese sociali, dal momento che i lavoratori sono la componente più rilevante dei soci dell'impresa e partecipano quindi come tali a tutti gli aspetti della sua gestione (assemblea, organi direttivi e altri organi specifici). Per i secondi invece le motivazioni di esclusione sono tutte rintracciabili nella natura "sui generis" dell'impresa sociale che non investe l'intero ente religioso ma solo quella parte di patrimonio e attività "limitatamente" individuati in statuto o regolamento alla quale l'ente religioso fa acquisire la qualifica di impresa sociale.

CONDIZIONI DI LAVORO

È prevista una doppia tutela. La prima è quella ordinaria, di vietare la corresponsione di trattamenti inferiori a quelli previsti dai contratti di lavoro stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; la seconda è invece relativa all'equità tra lavoratori e si sostanzia nel divieto di corrispondere retribuzioni lorde annue maggiori di più di otto volte rispetto alla retribuzione minore (limite analogo è previsto anche per la generalità degli enti del Terzo settore). Anche questo aspetto va rendicontato annualmente nel bilancio sociale.



CASI SPECIFICI

Rispetto al differenziale retributivo massimo, come si è detto fissato per le imprese sociali nel rapporto di 1 a 8 tra retribuzione lorda inferiore rispetto alla retribuzione lorda maggiore, è il caso di ricordare che nella cooperazione sociale – che rappresenta numericamente la grande maggioranza delle imprese sociali attuali – il contratto collettivo nazionale del lavoro comparativamente più rappresentativo prevede un rapporto di poco superiore all'1 a 2.



OBBLIGHI E DIVIETI

La prescrizione che nell'impresa sociale il numero di volontari non debba essere superiore a quello dei lavoratori, introduce una incompatibilità di fatto per le organizzazioni di volontariato (Odv) ove “il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari” e anche per le associazioni di promozione sociale (Aps) che debbono realizzare le proprie attività “avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati”. Tuttavia, è bene ricordarlo, **la qualifica di impresa sociale non è comunque “cumulabile” con alcun'altra qualifica di Ets** e quindi, in ogni caso la Odv o la Aps, diventando impresa sociale, perderebbero lo status originario mantenendo solo la forma associativa civilistica originaria.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

La precedente normativa prevedeva di **inserire nel regolamento forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività e di darne conto nel bilancio sociale**. Allo stesso modo, già la previgente normativa richiedeva che il numero di volontari fosse non superiore al 50% dei lavoratori.

Le innovazioni portate dalla riforma riguardano dunque:

- il fatto che gli statuti delle imprese di maggiori dimensioni debbano prevedere la partecipazione dei lavoratori all'organo direttivo;
- il rafforzamento del riferimento ai contratti di lavoro, che prima riguardava i “contratti e accordi collettivi applicabili” e non quelli comparativamente più rappresentativi, ammettendo quindi il rispetto della previsione normativa anche nel caso di contratti con valori economici inferiori;
- il rapporto massimo di 1 a 8 tra retribuzione inferiore e retribuzione più alta;
- la specificazione, introdotta dal correttivo, che il volontariato non può essere utilizzato in sostituzione di operatori professionali.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: artt. 11-13.

Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 dell’8 febbraio 2028 (pubblicato in Gu) con cui, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del dlgs. n. 81/2015, sono individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014.

Riscontro quesito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 26 settembre 2018 avente come oggetto: "Quesito su lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale"

Nota del ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 3 maggio 2019 avente come oggetto: "Computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale"

Nota n. 2088 del 27 febbraio 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con oggetto "Artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del Codice del Terzo settore. Risposta quesito"

Nota n. 34 del 22 ottobre 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con oggetto: "Applicabilità dell’art. 17 comma 4 d. lgs. n. 117/2017 alle cooperative sociali. Riscontro a quesito".



ENTRATA IN VIGORE

La normativa entra in vigore a partire dal 20 luglio 2017.

Mancano ancora le linee guida da approvarsi sul tema delle modalità di partecipazione dei lavoratori e degli altri stakeholders.

Controlli e sanzioni



COS'È

La riforma disciplina la funzione ispettiva nei confronti delle imprese sociali. L'obiettivo è quello di assicurare, in questo caso attraverso un'azione di controllo, l'autenticità delle imprese sociali. Nel momento in cui queste, infatti, acquisiscono la qualifica, beneficiano di un trattamento normativo, in particolare fiscale, di favore. Per bilanciarlo, il legislatore ha previsto **meccanismi** (obbligatorietà di talune scritture contabili, organi di controllo interno e, in questo caso, ispezione da parte di organismi esterni) **che assicurano il rispetto, nel tempo, delle caratteristiche che la norma richiede, oltre alla trasparenza e la correttezza delle informazioni e la visibilità e accessibilità alle stesse del cittadino, della pubblica amministrazione e dei terzi** attraverso il registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).



CHI COINVOLGE / CHI ESCLUDE

La disposizione coinvolge tutte le imprese sociali, con alcune specificità relative a quelle costituite in forma di cooperativa.



COME FUNZIONA

Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, attraverso l'Ispettorato del lavoro e un sistema di controlli periodici, **assicura che le imprese sociali rispettino le previsioni normative**; il sistema non è molto dissimile da quanto già avviene da molti anni per le revisioni delle società cooperative. Oltre che agire con i propri uffici, lo stesso ministero può affidare tale verifica anche ad enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali aventi sede in almeno cinque diverse regioni o province autonome. Tale ispezione deve essere svolta ogni anno; un successivo decreto, ancora da approvare, definirà le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché il contributo da porre a loro carico per lo svolgimento delle stesse. Lo stesso decreto poi definirà anche i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali che possono, come prima richiamato, essere

incaricati dell'attività ispettiva e le forme di vigilanza che saranno attuate su tali enti da parte del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Nel caso che l'ispezione evidenzi una violazione delle norme o dei requisiti che regolano l'impresa sociale, il soggetto (Ispettorato del lavoro o associazione di imprese sociali riconosciuta e incaricata dell'ispezione stessa) deve diffidare gli organi di amministrazione dell'impresa sociale a regolarizzare i comportamenti illegittimi o i contenuti illeciti entro un congruo termine.

In questo caso, **il patrimonio residuo** – accumulato godendo dello “status” di impresa sociale – una volta restituite ai soci le loro quote, **va devoluto al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali o alla Fondazione Italia Sociale.**

Infine, si prevede che il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in raccordo con il Consiglio nazionale del Terzo settore e con le parti sociali, svolga attività di monitoraggio e ricerca sulle imprese sociali in senso ampio.

L'attività ispettiva può essere affidata, a seguito di apposite convenzioni con il ministero preposto, agli enti di rappresentanza delle imprese sociali, similmente a quanto già avviene da tempo per il mondo cooperativo, dove le revisioni per i propri associati sono svolte, appunto, dalle centrali cooperative.



CASI SPECIFICI

L'attività ispettiva delle società cooperative viene realizzata nelle modalità già previste dalla legge sulla cooperazione; in sostanza per le cooperative aventi forma di imprese sociali in prima istanza non cambia nulla, salvo possibili disposizioni da approvarsi in un decreto del ministero del lavoro per coordinare la normativa sulla cooperazione con quella sull'impresa sociale (ad esempio il fatto che per le cooperative diverse da quelle sociali, la revisione è prevista con scadenza biennale, mentre per le imprese sociali è annuale).

In caso che la sanzione di perdita della qualifica riguardi una società cooperativa, il patrimonio residuo va devoluto ai fondi mutualistici per la cooperazione.



OBBLIGHI E DIVIETI

È vietato opporsi, o anche solo porre “ostacolo”, allo svolgimento dell'attività ispettiva, anche se realizzata dagli enti di rappresentanza delle imprese sociali. Se un'impresa sociale non si adegua alla diffida ricevuta a seguito di un'ispezione, viene disposta, dal ministero del Lavoro, la nomina di un commissario *ad acta* (che può essere anche lo stesso legale rappresentante dell'impresa sociale), che prenda i provvedimenti necessari affinché le prescrizioni vengano adempiute. Nel caso invece tali irregolarità non siano sanabili o comunque non si provveda a sanarle, il ministro del Lavoro decreta la perdita della qualifica di impresa sociale. Come in tutti gli altri casi, anche in questo, la perdita

della qualifica di impresa sociale, determina la devoluzione, per legge, del patrimonio al Fondo per la promozione delle imprese sociali o alla Fondazione Italia Sociale.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Rispetto alla normativa precedente, si aggiunge la possibilità di affidare la funzione ispettiva ad enti associativi di imprese sociali, sul modello di quanto già previsto per le cooperative in cui le funzioni ispettive sono svolte dalle cosiddette “centrali” della cooperazione.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: art. 15

Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi”



ENTRATA IN VIGORE

La normativa entra in vigore a partire dal 20 luglio 2017.

Misure fiscali



COS'È

Le imprese sociali possono usufruire di specifiche misure fiscali rispetto agli altri enti del Terzo settore (Ets). Si tratta di **particolari indicazioni sulla formazione del reddito imponibile e agevolazioni sulle imposte indirette**.

Pur non trattandosi tecnicamente di agevolazioni fiscali a beneficio delle imprese sociali è qui comunque il caso di ricordare che chi (persona fisica o società) contribuisca con risorse proprie al finanziamento di una nuova impresa sociale ha una previsione agevolativa di grande interesse. Tali risorse infatti si detraggono, per un importo pari al trenta per cento della somma investita, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche purché il contribuente le abbia investite nel capitale sociale di una o più società, incluse quelle cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni.

Stessa previsione anche per le società, con il meccanismo però della deduzione dal reddito imponibile. I limiti sono di 1 milione di euro l'anno per le persone fisiche e di 1,8 milioni di euro l'anno per le società, in entrambi i casi per un massimo di tre anni. Il capitale investito nell'impresa sociale deve comunque essere mantenuto nella stessa per almeno 5 anni.



REGIME FISCALE

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle imprese sociali:

- le somme destinate ad apposite riserve previste dalla norma. Si tratta di riserve di utili costituite da avanzi di gestione e destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
- le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva: si tratta dell'attività di verifica svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro su richiesta del Ministero e volta alla verifica del rispetto delle disposizioni normative in materia di imprese sociali.

L'utilizzo delle riserve a copertura di perdite è consentito e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite.

Non concorrono altresì a formare il reddito imponibile delle imprese sociali le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione effettuate ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, qualora tali variazioni possano determinare l'insorgere di un utile o di un maggior utile da tassare.

Sono invece imponibili gli utili e gli avanzi di gestione distribuiti sotto qualsiasi forma, anche qualora ciò avvenga sotto forma di aumento gratuito del capitale sottoscritto o versato dai soci, o attraverso l'emissione di strumenti finanziari, o anche mediante le erogazioni liberali a favore di altri Ets diversi dalle imprese sociali (che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o da questa controllate) finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.



AGEVOLAZIONI FISCALI

IMPOSTE INDIRETTE APPLICABILI A TUTTE LE IMPRESE SOCIALI

Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà dei beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, a condizione che i beni siano utilizzati entro 5 anni dal trasferimento, per la diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale. L'impresa sociale deve rendere apposita dichiarazione in tal senso al momento della stipula dell'atto.

Nel caso in cui il bene non sia utilizzato direttamente entro cinque anni o in cui sia resa dichiarazione mendace, l'impresa dovrà pagare, oltre alle imposte in misura ordinaria e agli interessi di mora, anche una sanzione pari al 30% dell'imposta dovuta.

AGEVOLAZIONI APPLICABILI ALLE SOLE IMPRESE SOCIALI NON COSTITUITE IN FORMA SOCIETARIA

Imposte sulle successioni e donazioni

Viene stabilito che i trasferimenti a titolo gratuito "per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale" non siano soggetti all'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni straordinarie di fusione, scissione e trasformazione.

Le modifiche statutarie che hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche della normativa sono invece esenti dall'imposta di registro. Tra questi atti rientrano le modifiche agli statuti effettuate per "adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili". Pertanto,

laddove l'impresa effettui anche modifiche statutarie di carattere diverso dalle tipologie indicate, esse saranno invece assoggettate ad imposta di registro in misura fissa.

Imposta di bollo

Sono esenti da imposta di bollo “gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato”.

L'Agenzia delle entrate, nel corso di Telefisco 2018, ha chiarito che, data l'ampia formulazione della disposizione recata codice, si possono ricomprendere nell'esenzione dall'imposta di bollo anche le fatture emesse e gli estratti conto.

Irap

Le Regioni e le Province autonome possono deliberarne la riduzione o l'esenzione.

Imposta sugli intrattenimenti

Non è dovuta se le attività sono svolte dalle imprese sociali occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Al fine di fruire dell'esenzione, l'impresa sociale deve dare comunicazione alla Siae prima dell'inizio della manifestazione.

Tasse sulle concessioni governative

Tutti gli atti e i provvedimenti relativi alle imprese sociali sono esenti da tasse sulle concessioni governative, il cui elenco è rinvenibile nelle tabelle allegate al dpr. 640 del 1972.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Il regime fiscale di favore delle imprese sociali è una delle principali novità della riforma.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: art. 18

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 82



ABROGAZIONI

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell'impresa sociale”



ENTRATA IN VIGORE

L'efficacia delle disposizioni fiscali sulle imprese sociali sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Strumenti di sostegno e sviluppo



COS'È

Il nuovo decreto ha introdotto alcuni incentivi fiscali a favore di quanti decidono di investire nelle imprese sociali.

Inoltre, è stata estesa anche alle imprese sociali costituite in forma di società di capitali o di società cooperative, la possibilità di accedere alla raccolta di capitale di rischio tramite piattaforme telematiche (il cosiddetto **equity crowdfunding**).

Viene inoltre stabilita la deducibilità dei versamenti effettuati dalle imprese sociali stesse a favore dei fondi istituiti per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.



COME FUNZIONA

DETRAZIONI E DEDUZIONI PER GLI INVESTITORI

Le persone fisiche che effettuano un investimento a favore di un'impresa sociale costituita in forma di società di capitali o di società cooperativa, possono detrarre dall'imposta lorda sul reddito una somma pari al 30% della somma investita.

Un'analoga disposizione vale anche per le società che investono nelle suddette imprese sociali, che hanno invece la possibilità di dedurre il 30% della somma investita. Per entrambe le tipologie di investitori vale la regola per cui l'impresa sociale in questione deve aver assunto tale qualifica da non più di cinque anni.

Inoltre, nella norma, viene precisato che:

- Per le persone fisiche l'ammontare non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento (in quanto non capiente), può essere portato in detrazione nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo. L'investimento massimo detraibile non può eccedere 1.000.000 di euro in ciascun periodo d'imposta, e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. Qualora intervenisse la cessione, anche parziale, di tale investimento, prima dei cinque anni, il contribuente perde il beneficio della detrazione e deve restituire l'importo detratto, oltre agli interessi legali;
- Per le società l'investimento massimo deducibile non può eccedere 1.800.000 di euro in ciascun periodo d'imposta, e deve essere mantenuto per almeno cinque

anni. Vale la medesima disposizione sopra richiamata per le persone fisiche per cui, qualora intervenisse la cessione anche parziale di tale investimento prima dei cinque anni, si procede al recupero a tassazione dell'importo dedotto, oltre al pagamento degli interessi legali.

Si può usufruire delle detrazioni e deduzioni sopra esposte anche qualora si effettui un atto di donazione o si corrisponda un contributo di qualsiasi natura a favore di fondazioni che abbiano acquisito la qualifica di imprese sociali da non più di cinque anni.

EQUITY CROWDFUNDING

Le imprese sociali possono accedere alla raccolta di capitale di rischio tramite piattaforme telematiche regolate dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria II (Tuif) o Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (dlgs 24 febbraio 1998, n. 58).

DESTINAZIONE DEL 3% DEGLI UTILI AI FONDI PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE IMPRESE SOCIALI

La riforma ha istituito i "fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali" a cui le imprese sociali possono destinare una quota non superiore al 3% degli utili (o degli avanzi di gestione) netti annuali, dedotte le eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

Tale versamento può essere effettuato anche a favore della Fondazione Italia Sociale. Tali versamenti sono deducibili ai fini del calcolo della base imponibile dell'imposta sui redditi, cioè dell'Ires dell'impresa sociale erogante.

Per le cooperative sociali e le altre cooperative che sono imprese sociali resta invece l'obbligo della contribuzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali possono essere istituiti dagli enti associativi delle imprese sociali a cui aderiscano almeno mille di queste ultime aventi sede legale in almeno cinque regioni o province autonome, riconosciuti dal Ministero del Lavoro, dalle associazioni nazionali del movimento cooperativo e dal Ministero dello Sviluppo economico (vedi art. 3 del decreto legislativo n° 220 del 2002).

Le somme versate in questi fondi sono destinate esclusivamente alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali mediante il finanziamento di progetti aventi tali scopi.



COSA CAMBIA/COSA INTRODUCE

Le agevolazioni fiscali per gli investitori nelle imprese sociali sono una delle principali novità della riforma, così come l'istituzione dei fondi per la promozione e sviluppo delle imprese sociali.



NORMATIVA E ATTI DI RIFERIMENTO

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 “Revisione della disciplina in materia di impresa sociale”: artt. 16, 18

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”



ABROGAZIONI

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 “Disciplina dell'impresa sociale”



ENTRATA IN VIGORE

L'efficacia delle disposizioni fiscali sulle imprese sociali sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.



Per ulteriori dettagli
www.cantiereterzosettore.it

UN PROGETTO DI

